

STATUTO DELLA FONDAZIONE CULTURALE MANDRALISCA DI CEFALÙ
ONLUS

(approvato con Decreto dell'Assessorato per i Beni culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 7028 del 9/7/2008)

Art. 1
(Origine)

1.1. La Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù trae origine dal testamento del Barone Enrico Pirajno di Mandralisca, depositato agli atti del notaio Giuseppe Gaetano Pernice di Cefalù il 30 ottobre 1864; è stata eretta ente morale con regio decreto 21 luglio 1866 e ha quindi personalità giuridica.

Essa, sorta con lo scopo di provvedere all'istruzione secondaria e liceale, dopo la regificazione del Liceo che ancora è intitolato al fondatore Mandralisca, svolge la sua funzione promovendo iniziative e opere diverse tendenti al progressivo incremento culturale di Cefalù e delle Madonie.

Art. 2
(Scopi)

2.1. La Fondazione ha i seguenti compiti:

- a) conservare, incrementare e offrire alla pubblica osservazione le proprie raccolte, tenendo ordinato ed aperto al pubblico il suo museo;
- b) conservare, sviluppare e tenere aperta al pubblico la propria biblioteca, secondo le norme del relativo regolamento;
- c) conservare ed ordinare il proprio archivio, consentendone la consultazione agli studiosi;
- d) svolgere e promuovere attività culturali sia in campo umanistico che in campo scientifico, anche in collaborazione con scuole, università e altre istituzioni culturali e di ricerca pubbliche o private; potrà quindi, a titolo esemplificativo, organizzare mostre, studi, ricerche, corsi, manifestazioni, spettacoli e costituire centri di studio e ricerca;
- e) svolgere e promuovere attività volte alla tutela e fruizione dei beni culturali e artistici e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- f) esercitare attività editoriale relativamente alle materie di cui ai punti precedenti, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;
- g) svolgere attività di impresa sociale limitatamente alle materie di cui sopra.

2.2. La Fondazione può svolgere ogni altra attività strumentale, ausiliaria, connessa o comunque utile per il perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione potrà, in particolare, partecipare anche in veste di fondatore ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, a istituzioni pubbliche e private, comprese società, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

La Fondazione svolge i compiti di cui al presente articolo con particolare riferimento alla comunità di Cefalù ed a quella del comprensorio delle Madonie e persegue finalità di solidarietà sociale; allo scopo favorisce l'accesso alle proprie attività, mediante agevolazioni e condizioni particolari, degli studenti, degli anziani e dei soggetti sfavoriti fisicamente, psichicamente e socialmente.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Art. 3
(Patrimonio)

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla sua dotazione patrimoniale mobiliare e immobiliare nascente dal testamento del Barone Enrico Pirajno di Mandralisca, detratti i beni nel tempo alienati o comunque sottratti alla Fondazione;
- da ogni bene mobile o immobile acquistato dalla Fondazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito e destinato al suo patrimonio espressamente o per legge.

Art. 4
(Mezzi per lo svolgimento dell'attività)

4.1. La Fondazione – Onlus provvede ai compiti di cui all'art. 2 mediante:

- a) i proventi delle proprie attività;
- b) i redditi del patrimonio di cui all'art. 3;

- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo, nonché le somme derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni o ricorrenze;
- d) le somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo e non destinate a patrimonio;
- e) le somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.2. Le rendite e le risorse della Fondazione, nonché gli utili e gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5

(Amministrazione)

5.1. La Fondazione è amministrata da un consiglio formato da cinque membri, nominati dal Sindaco di Cefalù. Di detti componenti, due sono nominati in base a designazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o comunque dall'Autorità posta al vertice dell'Amministrazione Regionale che si occupa di beni culturali e istruzione; nel caso in cui vi siano separati vertici per l'amministrazione dei beni culturali e dell'istruzione, ognuno designerà il suo componente in seno al consiglio.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino al trentuno dicembre del terzo anno dopo la loro nomina, computando anche l'anno in cui avviene la nomina; essi mantengono comunque pieni poteri fino alla nomina dei loro successori.

I componenti del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di un membro cessato per qualsiasi causa restano in carica fino al momento in cui sarebbe cessato il loro predecessore.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere confermati una sola volta. Dopo la scadenza del periodo in cui sono stati riconfermati, possono essere nominati nuovamente ove siano passati almeno tre anni dalla scadenza.

5.2. I membri del consiglio di amministrazione non hanno diritto ad alcuna retribuzione, neanche per i servizi resi alla Fondazione al di fuori dell'incarico di consigliere di amministrazione.

5.3. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che rivestono una carica pubblica elettiva, ovvero facciano parte in qualità di funzionari onorari di comuni, province o regioni o enti pubblici da queste dipendenti;
- b) i sacerdoti della Chiesa cattolica e coloro che, comunque, appartengono a qualsiasi ordine religioso;
- c) chi percepisce, direttamente o indirettamente, compensi per servizi amministrativi dalla Fondazione o che abbia comunque rapporti di affari con essa;
- d) chi ha lite pendente con la Fondazione.

Il sopravvenire di una delle superiori condizioni in capo ad un componente del consiglio di amministrazione determina la sua decadenza immediata. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

5.4. Non possono fare parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e gli affini fino al secondo grado. Ove una di tali situazioni sopravvenga, il Presidente del consiglio di amministrazione assegna due settimane di tempo perché uno dei due componenti in condizione di incompatibilità rassegni le dimissioni. Ove ciò non avvenga, il consiglio dichiara decaduto il più giovani di età.

5.5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno predisposto e sottoscritto dal presidente e inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima con qualsiasi mezzo – anche telematico – che dia certezza della data di ricezione; le sedute saranno tuttavia valide anche in mancanza di tale formalità se sono presenti tutti i consiglieri in carica e nessuno eccipisce il difetto di convocazione.

I componenti del consiglio che, senza giustificato motivo, pur ritualmente convocati, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

5.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in video-audio conferenza, con i presenti dislocati in più luoghi, purché sia possibile l'accertamento dell'identità dei partecipanti e sia possibile per ciascuno dei partecipanti al consiglio e per il segretario percepire quanto detto dagli altri e intervenire nella discussione.

Di ciascuna seduta del consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

5.7. Il consiglio amministra la Fondazione e in particolare:

- nomina il presidente;
- stabilisce gli indirizzi dell'attività economica e culturale della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- approva entro il trenta aprile il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte;
- approva entro il trenta novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il direttore e le figure apicali dei vari rami dell'attività della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
- predispone i Regolamenti per lo svolgimento delle varie attività della Fondazione;
- delibera sull'acquisto o sull'alienazione dei beni patrimoniali della Fondazione; in caso di alienazione di un bene patrimoniale il corrispettivo deve essere destinato a incrementare il patrimonio salvo inderogabili esigenze che il consiglio deve dettagliatamente evidenziare;
- delibera sui contratti bancari, comprese anticipazioni, finanziamenti, mutui anche ipotecari;
- delibera le modifiche allo statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.

Art. 6

(Presidente)

6.1. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a voti segreti e a maggioranza, il presidente. Questi dura in carica fino alla scadenza della sua posizione di membro del consiglio.

Il presidente può designare uno dei componenti del consiglio a sostituirlo nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento; può anche attribuire specifiche deleghe a singoli consiglieri.

Le funzioni di cui ai commi precedenti sono gratuite.

6.2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne dirige le attività. Egli inoltre:

- a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) adotta, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio, riferendo ad esso nella prima seduta successiva ai fini della convalida.

Art. 7

(Gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Dopo la fine dell'esercizio finanziario deve essere redatto il bilancio consuntivo che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il quindici febbraio.

Lo stesso consiglio deve predisporre annualmente e approvare entro il trenta novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 8

(Direttore)

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore, dipendente della Fondazione, al quale conferire il compito di dirigere le attività amministrative della Fondazione e al quale conferire anche poteri di rappresentanza.

Art. 9

(Rami di attività – Regolamenti)

Il consiglio di amministrazione redige i Regolamenti per le varie attività della Fondazione e in particolare per il Museo e per la Biblioteca.

In detti Regolamenti dovranno essere disciplinate sia le modalità interne per la gestione delle attività da parte dei soggetti a ciò deputati e sia le modalità esterne per la fruizione dei servizi da parte del pubblico.

Art. 10

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della Fondazione-Onlus, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento della cessazione.

Art. 11

(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 12

(Norma transitoria)

I componenti del consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto restano titolari del loro ufficio fino al compimento del periodo indicato dall'art. 5.